



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 184 DEL 14 NOVEMBRE 2022 DEL REGISTRO ATERP CALABRIA

Oggetto: NOMINA DIPENDENTE INTERNO QUALE DIFENSORE D'UFFICIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO IMU 2017, n° 3011316220004883 del 05.09.2022, protocollo in ingresso 0014190 del 19.09.2022 EMESSE DAL COMUNE DI ROCCA DI NETO (KR) DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE.

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

VISTA:

La notifica in data 19/09/2022, a mezzo posta, con protocollo n°14190, di un avviso di accertamento, Imu 2017, provvedimento n° 3011316220004883 del 05/09/2022 - creditore Aterp Regionale Calabria di complessivi € 48.073,91, inclusivi di interessi e sanzioni, emesso dal Comune di Rocca di Neto (KR).

PRESO ATTO:

CHE: per l'avviso di accertamento si evidenzia, la detrazione di € 200,00 spettante su tutti gli alloggi, regolarmente assegnati, dell'Aterp Calabria, come **art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011**, in cui è previsto espressamente un'agevolazione d'imposta per gli alloggi ex IACP, consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

CHE: Il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

CHE: Si rileva in accertato un immobile, identificato al codice immobile 8224, area edificabile, intestato "Istituto Diocesano Sostenitore del Clero Crotone-Santa Severina" con sede in Crotone, codice fiscale 91004220793, con proprietà 1000/1000, foglio 13 particella 213, calcolato su una superficie di 9.150 mq, quando da catasto la sua metratura è pari a 6.834 mq e che sconta una errata imposta di € 4.849,50.

Dell'accertamento di un immobile, codice immobile 6884, area edificabile, foglio 5 particella 113, di 570 mq che altro non è che area di corte su cui insistono fabbricati Aterp, identificati catastalmente al foglio 5 particella 114 e che quindi non passibili di imposta.

CHE: per i due immobili di cui al punto precedente, si era già rilevato l'errore di imputazione, a seguito di avviso n°3011316210006352 del 27/09/2021 per omesso versamento IMU anno 2016.

CHE: il Comune di Rocca di Neto non ottempera all'art. 2 bis improntato ai principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede tra PA e contribuente emettendo ben 2 atti/avvisi il cui procedimento amministrativo risulta essere aggravato, non per straordinarie e motivate

esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, ma dall'inerzia dell'ente impositore di riproporre atti amministrativi con errori di imputazione ed individuazione degli immobili di proprietà dell'Aterp mai sanati, ribaditi dalla onorevole Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, per il Comune di Reggio Calabria, con 3 sentenze, le n° 306/2/2010, la 406/2/2011 e la 407/2/2011, avverso avvisi di accertamento icl 2001-2002-2003-2004 e 2005.

CHE: l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.

CHE: L'avviso debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative- Art. 1, al punto 1. "La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

All'art. 1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.¹

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.2

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.3

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.4

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.5

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale.

CONSIDERATO:

Che a nulla è valsa l'istanza di sgravio notificata tramite pec, protocollo 0014797 del 28.09.2022.

RAVVISATA:

L'esenzione Imu per aver imposto l'imposta su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, l'illegittimità in base all'art.1 e all'art.3 della L.241/90 (Bosetti & Gatti), la legge sul procedimento amministrativo. L'aggravio del procedimento amministrativo e la sua formulazione non improntata sui principi di collaborazione e buona fede tra Enti, visto l'errore

in procedendo dell'avviso 2017, segnalato già per l'avviso 2016, di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Crotona, territorialmente competente a decidere in materia.

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione all'avviso di accertamento, provv. n° 3011316220004883 del 05/09/2022 emesso dal Comune di Rocca di Neto, per omesso versamento imposta imu anno 2017;
- la nomina della dott.ssa Francesca Saveria Mele, nata a omissis, dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- la nomina della dott.ssa Marialuisa Manolio, nata a omissis, dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario
f.to avv. Paolo Petrolo

SI ATTESTA

- Che il presente decreto:
- È stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 14.11.2022,

Catanzaro, 14.11.2022

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto